



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DEL SINDACO

ATTO N. ORD 143 DEL 06/05/2025

**OGGETTO: CHIUSURA DI GIARDINO E DI CANTINA INTERRATA DI PERTINENZA
DELL'APPARTAMENTO SITO IN VIA ROSSELLI CIVICO 4 INT. 2 CAUSA
PERICOLO ESTERNO.**

Il Vice Sindaco Reggente

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 29/04/2025 personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità interveniva presso Via S. Nazaro all'altezza del civico 38 su richiesta dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale per muro di confine pericolante tra la pubblica via e la proprietà privata al civ. 4 interno 2 di via Rosselli;
- in sede di sopralluogo si è constatato il fuori piombo del muro di confine verso il giardino al civico 4 interno 2 di Via Rosselli e la presenza di fessurazioni sul manufatto;

Vista la possibilità di aggravio dello stato di lesione del manufatto, al fine di tutelare l'incolumità pubblica - e sino a messa in sicurezza seguita e attestata da parte di tecnico abilitato alla professione - si è disposta ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.:

- l'interdizione del giardino (scala di accesso esterna compresa) e della cantina interrata di pertinenza dell'appartamento sito in via Rosselli civico 4 int. 2;

Considerato che all'interno della Relazione Tecnica prot. 0207826.I del 02/05/2025, relativa al sopralluogo del personale dell'Ufficio di Pubblica Incolumità del 29/04/2025, emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto

Documento sottoscritto digitalmente

interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto che del provvedimento di chiusura è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come da nota prot. 0204149.U del 29/04/2025;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras, Responsabile del Procedimento, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;
- con la sottoscrizione della proposta del presente atto la Dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

ORDINA

anche a convalida di quanto disposto sul posto in data 29/04/2025 - e con la citata nota prot. 0204149.U del 29/04/2025 dell'Ufficio Pubblica Incolumità – l'interdizione con divieto di accesso, fino alla verifica delle condizioni di sicurezza o eventualmente all'adozione delle necessarie misure di messa in sicurezza da parte di tecnico abilitato, a:

- giardino (scala di accesso esterna compresa) e cantina interrata di pertinenza dell'appartamento sito in via Rosselli civico 4 int. 2;

DISPONE ALTRESÍ

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione di Area Corpo Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Levante - ed al Municipio VIII Medio Levante, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- alla Direzione Edilizia Privata, per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- alla Direzione di Area Programmazione e Attuazione Opere Pubbliche - Direzione Strade, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

La violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare

Documento sottoscritto digitalmente

responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000

Il Vicesindaco Reggente
PIETRO PICIOCCHI

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.